

(N. 1382)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1956

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1955

ONOREVOLI SENATORI. — È purtroppo a tutti nota la critica, se non del tutto disastrosa, situazione nella quale si trova un gran numero di Comuni i quali, nonostante ogni sforzo, hanno i bilanci deficitari, ed è noto pure che il numero di detti Comuni è sempre in preoccupante aumento. La stessa cosa va detta per le Province.

Tutti sono d'accordo nel ritenere che, per evitare la paralisi degli Enti locali, è necessario integrarne i bilanci. Finora è stato seguito il sistema di autorizzare gli Enti che si trovano in dette condizioni a contrarre mutui per il pareggio, e si è disposto il contributo da parte dello Stato solo concorrendo alcune condizioni che hanno reso difficile, se non impossibile, il contributo stesso. A partire dal 1954, inoltre, è venuto a cessare ogni contributo statale, e gli Enti sono stati autorizzati soltanto all'assunzione di mutui. Questo deprecabile sistema di costringere i Comuni e le Province a contrarre mutui anche per fronteggiare le spese ordinarie non fa che peggiorare la situazione di questi Enti e compromettere ancora di più i bilanci futuri.

Oltre a ciò, molti Comuni non sono riusciti ad avere i mutui autorizzati, nè dalla Cassa depositi e prestiti nè da altri Istituti.

L'esperienza ci suggerisce dunque di cambiare sistema e di stabilire che lo Stato debba concedere contributi in capitale, mentre l'assunzione dei mutui deve essere riservata solo per fronteggiare quella parte del disavanzo eventualmente non coperta dal contributo statale.

Ma bisogna disporre che si ha diritto al contributo anche se non si applichino le supercontribuzioni, e senza operare arbitrari tagli sulle spese. Queste disposizioni ci sembrano più che indispensabili se si considera che gli Enti che hanno bisogno di maggior contributo sono proprio i Comuni più poveri, quelli cioè che per soddisfare le esigenze del civile progresso, non solo non possono ridurre le spese, ma debbono elevarle, e che non possono accrescere la pressione fiscale proprio per la depressione economica delle zone e la povertà della popolazione.

Sono idee queste che possono riscuotere la approvazione generale ed è perciò con fiducia che presentiamo il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore dei Comuni e delle Provincie che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955, e che non fruiscono di particolari provvidenze previste da altre leggi, sono concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di 40 miliardi, e può inoltre essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte degli Enti per fare fronte al disavanzo economico eventualmente non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati su proposta della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale nell'ambito della rispettiva competenza, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministero dell'in-

terno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 2.

Il diritto a beneficiare del contributo statale di cui al precedente articolo, si verifica anche quando gli Enti, per la loro particolare situazione, abbiano ritenuto di non fare ricorso ai mezzi di cui agli articoli 306, 332, 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 3.

Alla spesa di 40 miliardi di lire prevista dall'articolo 1 della presente legge si farà fronte mediante uno stanziamento di pari importo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-1957.